

BOZZA

STATUTO ASSOCIAZIONE "AMICI DI POMPEI"

ART.1

COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione denominata

"AMICI DI POMPEI"

L'Associazione ha sede legale in Napoli presso gli uffici de Il Denaro in Piazza dei Martiri 58.

L'Associazione è apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. La durata dell'Associazione è illimitata.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

ART. 2

SCOPO

L'Associazione ha lo scopo di promuovere a livello nazionale e internazionale la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e di contribuire alla raccolta di fondi per realizzare, studi, ricerche, scavi e restauri che ne consentano la difesa e lo sviluppo e ne favoriscano una fruizione consapevole. L'Associazione ha altresì lo scopo di sostenere l'iniziativa delle pubbliche istituzioni a favore della salvaguardia e promozione, a livello nazionale e internazionale, del sito archeologico di Pompei, favorendo la collaborazione con soggetti pubblici e privati per migliorarne la gestione e la fruizione.

ART. 3

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- d) organizzare corsi di formazione, stage, anche internazionali, e scambi culturali;

- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
- f) organizzare mostre, seminari, convegni, giornate di studio, rappresentazioni, concerti od eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'Art 2 del presente Statuto;
- g) istituire premi e borse di studio;
- h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 4

ASSOCIATI, MEMBRI ONORARI E SOSTENITORI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono essere Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno nominati tali con delibera assunta all'unanimità dai membri del Consiglio Direttivo. La delibera è inappellabile.

In ogni caso, è necessario che la richiesta dei soggetti di cui al comma precedente sia corredata dalla presentazione di almeno un (1) associato tra i Soci Fondatori.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa potrà essere diversificata a seconda della tipologia dei Soci.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul Fondo Comune dell'Associazione.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno promosso l'Associazione o vi aderiscono entro sei mesi dalla costituzione.

Sono Soci Ordinari coloro che fanno domanda di adesione, corredata dalla presentazione di almeno un (1) associato tra i Soci Fondatori, e saranno nominati tali con delibera assunta all'unanimità dai membri del Consiglio Direttivo.

Sono Membri Onorari dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, gli studiosi e le personalità che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo ed alla promozione della cultura, nonché coloro che, per aver contribuito finanziariamente o svolto particolari attività a favore dell'Associazione medesima, ne hanno sostenuto le attività ed acquisito particolari benemerienze per la sua promozione e valorizzazione.

Sono Sostenitori dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliono ad essa contribuire. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all'Associazione.

ART. 5

RECESSO ED ESCLUSIONE

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, decide inappellabilmente l'esclusione di associati con propria deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri, in prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul Fondo comune dell'associazione.

ART. 6 PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) il fondo iniziale di dotazione;
- b) le quote associative versate dagli Associati;
- c) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- d) i contributi liberi offerti tanto da Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- e) i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del Patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

ART. 7 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre il Consiglio Direttivo redige ed approva il preventivo economico-finanziario del successivo esercizio ed entro il 30 marzo successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo avverrà entro il 30 giugno.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e

riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 8 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 9 ASSEMBLEA

Composizione e competenze

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i pagamenti della quota associativa.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del conto economico e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- b) il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso e riscontrato dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sulla proposta all'autorità competente per lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo.

ART. 10 ASSEMBLEA

Convocazione e quorum

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso. La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati sette giorni prima della data fissata.

Ogni associato, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto.

Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di tre.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la modifica dello statuto è necessario l'intervento ed il voto favorevole di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.

Per le delibere in merito allo scioglimento e per la devoluzione del patrimonio dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

ART. 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione e convocazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un numero variabile da undici a ventuno membri, di cui uno con funzione di Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente della Associazione. L'Assemblea determinerà il numero dei Consiglieri in sede di elezione dei medesimi. La metà più uno dei Consiglieri sarà eletta tra i rappresentanti dei Soci Fondatori, fino a quando tale categoria di soci sussista.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi possono essere rieletti per più mandati consecutivi. Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, che resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di tre membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

Competenze

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni, modifica e chiusura di sedi secondarie.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente al proprio interno e può nominare un comitato esecutivo ed uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo delibera la quota di iscrizione e la quota associativa annuale dovuta da ogni associato e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, nomina il Segretario Generale, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura, compenso e durata dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina i componenti del Comitato Scientifico nel numero ritenuto opportuno, da individuare tra personalità di chiara fama, la cui collaborazione possa esaltare il prestigio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

ART. 13

PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e può essere rieletto per più mandati consecutivi.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli del Consiglio.

Al/i Vice Presidente/i spettano le medesime attribuzioni e poteri del Presidente, se ciò è espressamente stabilito all'atto della sua/loro nomina.

ART. 14

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale collabora con il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Cura la gestione amministrativa e l'andamento delle attività, con particolare riferimento all'istruttoria dei programmi ed alla elaborazione dei piani e dei progetti attuativi di questi, nonché alle relazioni con le istituzioni, gli enti e gli organismi pubblici e privati, da interessare alle iniziative dell'Associazione.

Partecipa con voto consultivo alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Sovrintende al personale dipendente.

ART. 15

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico collabora alla definizione ed allo svolgimento dell'attività culturale dell'Associazione su richiesta del Presidente e del Segretario Generale. Ha facoltà di iniziativa e di proposta nei confronti del Consiglio Direttivo.

ART. 16

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre Revisori, di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo tecnico contabile dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo; restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

ART. 17

CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Collegio Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Napoli, istituito presso la CCIAA di Napoli, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità rendendo il loro lodo entro trenta giorni dalla nomina del Collegio medesimo.

La sede dell'arbitrato sarà quella della CCIAA di Napoli.

**ART. 18
SCIoglimento**

In caso di proposta di scioglimento della Associazione per qualunque causa ai sensi del presente statuto, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, che nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

**ART. 19
CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

**ART. 20
NORMA TRANSITORIA**

Gli organi dell'Associazione potranno validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.